

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 261

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, LOBIANCO, ARMANI, PREARO, CRISTOFORI, STELLA,  
TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE  
LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, MICHELI FILIPPO,  
HELPER, BOTTARI, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI,  
SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI,  
de MEO, TANTALO, MOLÈ**

*Presentata il 25 luglio 1968*

**Delega al Governo per l'istituzione e organizzazione di Enti di sviluppo in Liguria, Piemonte e Lombardia nonché per l'istituzione di nuovi consigli di amministrazione nell'Opera nazionale combattenti e nell'Ente per le Tre Venezie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il paragrafo 189 del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, parlando della programmazione in agricoltura, prevede l'elaborazione di « piani zonali » come strumenti di previsione e di graduazione delle scelte di politica agraria in relazione alla complessità e alla natura dei diversi ambienti economici e sociali. Ivi è detto che sia alla elaborazione che all'attuazione di detti piani zonali partecipano, nelle regioni in cui essi operano, gli Enti di sviluppo agricolo. Si dice testualmente: « Tali Enti, la cui istituzione, in relazione ad ulteriori esigenze di sviluppo, verrà gradualmente estesa a tutto il territorio nazionale, in attesa della definizione della loro natura e delle loro funzioni da attuarsi in sede di elaborazione dell'ordinamento regionale, opereranno, nel quadro dell'autonomia loro riconosciuta, in base alle direttive impartite dal Ministero ed alle attribuzioni previste dal decreto presidenziale 23 giugno

1962, n. 948, dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e dalle altre disposizioni in materia. In tal senso, gli Enti si pongono come efficaci organi di intervento nella attuazione della politica agraria, svolgendo la loro attività laddove condizioni obiettive richiedono un'azione pubblica a livello operativo ed a fianco dei produttori agricoli, secondo linee che superano le normali attività degli organi statali e che questi non possono assumere senza snaturare le funzioni ad essi proprie ».

Da queste direttive programmatiche emergono le seguenti indicazioni:

a) che in relazione alle esigenze di sviluppo agricolo sarebbe stata estesa a tutto il territorio nazionale l'istituzione di Enti di sviluppo agricolo, specie in connessione funzionale con le prospettive di ordinamento regionale;

b) che tali Enti operano come organi di intervento pubblico, in via sussidiaria, laddove le iniziative private, in agricoltura, ne-

cessitano di promozione, incentivazione e coordinazione;

c) che l'azione di tali Enti si svolge secondo linee che superano le normali attività degli organi della ordinaria amministrazione pubblica in agricoltura.

Se si vuole cercare una formula che in sintesi possa definire lo « spazio operativo » degli Enti di sviluppo agricolo, si potrebbe forse dire che essi operano secondo il principio di sussidiarietà all'impresa privata agricola, ponendosi sullo stesso piano dell'imprenditorialità agricola, per opportuno stimolo e integrazione. Risponde a questo schema logico il principio secondo cui, per le leggi vigenti, nei consigli di amministrazione degli Enti di sviluppo trova largo posto la rappresentanza di agricoltori, coltivatori diretti e lavoratori dell'agricoltura, perché sia assicurato un sicuro sbocco istituzionale all'istanza democratica dell'autogoverno delle categorie professionali agricole, al riparo dai rischi di un eccessivo paternalismo che contrasterebbe con i fini di elevazione economico-sociale che la legge persegue in tutto il contesto della normativa in materia di sviluppo agricolo.

Queste premesse sembrano necessarie per il discorso sugli Enti di sviluppo in Liguria, Piemonte e Lombardia. Anche in queste regioni sussistono esigenze di sviluppo agricolo specie nelle zone di montagna, di alta collina, o altre particolarmente depresse. Ma occorre altresì una propulsione e azione coordinata per avviare la produzione zootecnica a nuovi tipi di impostazione tecnica e dimensionale (come, ad esempio, le stalle sociali), a nuove strutture associative per integrare le iniziative private nella razionale valorizzazione dei terreni e dei prodotti. Nelle regioni in discorso l'iniziativa privata ha gloriose

tradizioni di successi, di trasformazioni tecniche ed economiche che hanno segnato la via del progresso; ma ciò non esclude che in talune zone l'iniziativa privata sia carente per difficoltà ambientali (vedi, ad esempio, la frammentazione della proprietà terriera) per mancanza di capitali o di altri fattori. L'intervento pubblico, allora, potrà servire da supporto di propulsione e da forza di integrazione, tanto più che la larga rappresentanza di agricoltori, coltivatori e lavoratori agricoli nei consigli di amministrazione degli istituendi Enti di sviluppo potrà assicurare una proficua collaborazione degli stessi con i validi operatori del settore agricolo di quelle regioni.

Le considerazioni che precedono, anche se solo accennate, giustificano, a nostro avviso, la proposta di legge che presentiamo.

Quanto ai criteri e principi cui deve informarsi la delega legislativa al Governo, negli articoli 2 e 3 si è fatto ampio richiamo ai precedenti legislativi sugli Enti di sviluppo in agricoltura, quali il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, la legge 14 luglio 1965, n. 901, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.

Nell'articolo 3, nella previsione normativa relativa ai consigli di amministrazione degli istituendi Enti, è regolata anche la modificazione degli organi amministrativi dell'Opera nazionale combattenti e dell'Ente per le Tre Venezie. Sembra opportuno che anche per questi ultimi Enti, che operano anch'essi nel settore agricolo con finalità di sviluppo, l'amministrazione sia informata agli stessi criteri che nella larga rappresentatività delle categorie agricole caratterizzano i nuovi Enti sulla linea dell'autogoverno.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, per le seguenti materie e secondo i criteri appresso indicati:

a) istituzione e organizzazione di Enti di sviluppo in Liguria, Piemonte e Lombardia:

b) istituzione di nuovi consigli di amministrazione in seno all'Opera nazionale combattenti, di cui al regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e successive modifiche e integrazioni, e all'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, in sostituzione dei preesistenti organi amministrativi.

#### ART. 2.

I decreti istitutivi degli enti di sviluppo in Liguria, Piemonte e Lombardia, in armonia a quanto previsto e disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, dovranno contenere norme che consentano di intervenire, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con i competenti enti ed autorità locali e regionali, in zone agricole particolarmente depresse, mediante l'attribuzione e attuazione dei seguenti compiti:

1) promuovere e compiere studi o progettazioni per la valorizzazione economica, sociale e turistica delle zone di intervento;

2) promuovere e agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare efficienti e razionalmente organizzate;

3) promuovere ed effettuare operazioni di ricomposizione fondiaria;

4) assistere e coadiuvare le singole imprese nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;

5) svolgere, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attività di assistenza tecnica, economica e sociale;

6) promuovere la costituzione di imprese a carattere cooperativo, o comunque di società o di associazioni di produttori, per la gestione agricola di terreni o per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione e vendita dei prodotti agricoli;

7) promuovere o favorire, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni altra iniziativa ed attività per lo sviluppo della produzione agricola e la valorizzazione commerciale di essa;

8) promuovere ed eseguire altre iniziative e attività previste nell'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, e che siano richieste dalle condizioni e caratteristiche ambientali.

Nell'assolvimento dei compiti sopra indicati gli Enti di sviluppo dovranno porre ogni cura a che il loro intervento sia contenuto nei

limiti della promozione, integrazione e coordinazione delle iniziative dei singoli imprenditori agricoli evitando, per quanto possibile, la diretta sostituzione. Questa potrà avere luogo soltanto in quei casi in cui manchi del tutto l'iniziativa economica privata.

Le zone di intervento devono essere delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

#### ART. 3.

Le norme relative all'ordinamento degli Enti di cui al precedente articolo 1, lettera *a*) e lettera *b*), dovranno regolare la costituzione, la nomina e le funzioni dei Consigli di amministrazione e, ove occorra, di appositi comitati esecutivi composti da membri scelti nell'ambito degli stessi Consigli, nonché la nomina e le funzioni delle presidenze, la composizione e la nomina dei collegi sindacali.

Ai Consigli di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione di elementi rappresentativi delle categorie agricole interessate — agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori agricoli — e della cooperazione agricola, di funzionari delle Amministrazioni pubbliche interessate, di tecnici agricoli e di esperti qualificati.

Nell'attuazione del disposto di cui ai commi precedenti si terrà conto dei criteri stabiliti negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, relativo all'istituzione degli Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria.

#### ART. 4.

Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione degli enti di sviluppo in Liguria, Piemonte e Lombardia è autorizzata la spesa di lire 750 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969.

Per le spese di funzionamento dei predetti enti è autorizzata la concessione di contributi sui fondi stanziati dall'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, nei limiti e con le modalità ivi previste.

Per quanto concerne la disciplina giuridica ed economica del personale degli enti di cui al precedente articolo 1, lettera *a*), i decreti istitutivi terranno conto dei criteri e principi stabiliti negli articoli 8, 9 e 11 di detta legge n. 901 del 1965.